



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 109 del 31/08/2005

Bollettino regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 luglio 2005, n. 1082

Putignano (Ba) - Variante al P.R.G. vigente per modifiche alle N.T.E. - Delibere di C.C. n. 59/2002 e n. 22/2003.

L'Assessore Regionale all'Assetto del Territorio prof.ssa arch. Angela BARBANENTE, sulla base dell'istruttoria espletata dal responsabile del procedimento, dal Dirigente dell'Ufficio e confermata dal Dirigente del Settore Urbanistico, riferisce quanto segue.

""Il Comune di PUTIGNANO, dotato di P.R.G. adeguato alla L.R. 56/80, con delibera di C.C. n. 59 del 23/12/2002 ha adottato la variante normativa al P.R.G., ai sensi dell'art. 16 della richiamata L.R.n.56/80, per adeguare l'impianto normativo delle zone omogenee A1, A2, D, ed E1 alle nuove dinamiche economico-sociali e sopperire ad un quadro normativo, in taluni casi, non sufficientemente chiaro.

Le modifiche proposte riguardano i seguenti articoli:

-) Zone A1 e A2 - artt. 40, 41, 42, 43, 44 e 46;
-) Zone D - artt. 68 - 70 (ex 73) - 74 (ex 78);
-) Zona E1 - artt.75 (ex 79) - 77 (ex 70)

Gli atti sono stati regolarmente pubblicati come da certificazioni in atti e durante il periodo di pubblicazione sono pervenute n. 7 osservazioni e/o opposizioni a nome di:

- DALENA DOMENICO SANTE
- PAX CRISTI, LEGAMBIENTE, L'ISOLA CHE NON C'E', CITTADINAZATTIVA
- DEVILLANOVA RAFFAELE
- DALENA VITA MARIA
- DETOMASO GIUSEPPE (Confcommercio)
- LATTARULO ANNA
- PAPANICE VITO

Il Comune di Putignano con delibera di C.C. n. 22 del 04/06/2003 ha controdedotto alle succitate osservazioni ed opposizioni, accogliendole in parte nei termini di cui alla proposta dell'Ufficio Tecnico Comunale parte integrante della stessa delibera di C.C. 22/2003.

Il provvedimento comunale in argomento è stato sottoposto alla istruttoria di rito da parte del competente Ufficio del Settore Urbanistico Regionale che ha ritenuto ammissibile la proposta di variante in questione nei limiti e nei termini riportati nella relazione n. 02 del 10/03/2005 concordando con quanto determinato dal C.C. con delibera di C.C. n. 22 del 04/06/2003 in merito alle osservazioni presentate.

Successivamente la variante è stata sottoposta, per gli ulteriori provvedimenti di competenza, ai sensi

dell'art. 16 della L.R. 56/80 all'esame del Comitato Urbanistico Regionale che con parere n. 13 del 24/03/2005 si è espresso favorevolmente con prescrizioni e modifiche (integrative e sostitutive di quelle proposte nella relazione del S.U.R. n. 02/2005).

Premesso quanto sopra e rilevata l'ammissibilità della proposta comunale sia sotto il profilo amministrativo che tecnico-urbanistico si propone l'approvazione delle modifiche alle N.T.E. del Comune di Putignano, nei limiti e nei termini prospettati nella relazione del S.U.R. e nel parere del C.U.R. (parti integranti del presente provvedimento) e valido anche per le osservazioni prodotte, con richiesta di controdeduzioni e/o adeguamento al Comune di Putignano ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 56/80.

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE COSI' COME PUNTUALMENTE DEFINITE DALL'ART. 4 - COMMA 4° LETT. d) DELLA L.R. 7/97.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/01

"Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio Regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione"

L'Assessore, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte del Responsabile del procedimento, del Dirigente dell'Ufficio e del Dirigente del Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- Di APPROVARE la relazione dell'Assessore;

- Di APPROVARE, per i motivi esposti in relazione, la Variante al P.R.G. vigente per modifiche alle N.T.E. del Comune di Putignano adottata con delibera di C.C. n. 59 del 23/12/2002 nei limiti e nei termini di cui alla relazione del S.U.R. n. 02 del 10/03/2005 e al parere del C.U.R. n. 13 del 24/03/2005, parti integranti del presente provvedimento; il tutto con richiesta di controdeduzioni e/o adeguamento al Comune di Putignano ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 56/80;

- Di DECIDERE, in ordine alle osservazioni presentate, in conformità con quanto determinato dal Comune di Putignano con la delibera di C.C. n. 22 del 04/06/2003;

- Di DEMANDARE al competente Settore Urbanistico la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di Putignano, per gli ulteriori adempimenti di competenza;

- Di PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R. della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dr. Romano Donno Dott. Sandro Frisullo
REGIONE PUGLIA
Comitato Urbanistico Regionale
BARI

ADUNANZA DEL 24/03/2005

COMPONENTI N.20 PRESENTI N. 11

PARERE N.13/2005

Oggetto: PUTIGNANO (BA) - Variante al P.R.G. per le N.T.E. Delibere C.C. n. 59/2002 e n. 22/2003.

IL COMITATO

VISTI gli atti tecnici ed amministrativi della variante al P.R.G. in epigrafe, inviati per il parere di cui all'art. 16 della L.r. 31/05/80 n. 56;

VISTA l'allegata relazione istruttoria del S.U.R. n. 02 del 10/03/2005;

UDITO il relatore, Arch. Cosimo RUBINO;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE ALL'ARGOMENTO

ai sensi dell'art.16 della L.r. 31/08/80 n. 56, con le seguenti prescrizioni e puntualizzazioni (integrative e sostitutive di quelle proposte nella relazione del S.U.R. n. 02/2005):

a) Zone A - artt. 40-41-42-43-44-46

1. All'art.42 riformulato, in prosecuzione all'ultimo comma (pag. 15 del testo delle N.T.E. allegato alla delibera di C.C. n. 59/2002), si inserisce:

"e comunque da individuarsi con il Piano Particolareggiato di inquadramento"

2. All'art. 44 riformulato, nell'ultimo comma (pag. 20), si depenna:

"anche in assenza del Piano Particolareggiato di inquadramento"

e si sostituisce con:

"subordinatamente al Piano Particolareggiato di inquadramento"

b) Zone D - artt. 68-70 (ex 73)-74 (ex 78)

1. All'art. 68 riformulato, in prosecuzione alla prescrizione relativa al D.M. 1444/68 (pag. 23), si inserisce:
"in rapporto alla tipologia dell'attività produttiva da insediare"

2. Allo stesso art.68 riformulato, nella prescrizione relativa ai parcheggi (pag. 26), si depenna la

seguinte modifica proposta:

"Per i parcheggi (...) normativa regionale vigente (L.R. n. 24/99)"

in quanto l'argomento è stato già normato alla pag.23, e si sostituisce con:

"e comunque in misura non inferiore alle quantità di cui all'art. 11 delle N.T.E."

3. All'art. 68 riformulato/penultimo comma (pag. 29), all'art. 70 riformulato/ultimo comma (pag. 30) ed all'art. 74 riformulato/ultimo comma (pag. 31), si confermano i dispositivi normativi di variante (non si condivide la soppressione proposta dal S.U.R. nella relazione istruttoria).

c) Zone E - art.75 (ex 79)-77 (ex 70)

1. All'art. 75 riformulato, in ordine al dispositivo normativo di variante afferente alle destinazioni ammesse (pag. 36), si depennano, in quanto destinazioni non compatibili con la zona agricola:

" - attività di supporto al turismo
- residenziale turistica"

2. All'art. 77 riformulato, si sostituisce il dispositivo normativo di variante per le tettoie (pag. 42) nei termini seguenti:

"Per le aziende zootecniche è consentito realizzare tettoie provvisorie, aperte sui quattro lati, adibite a riparo animali e/o foraggi"

3. Allo stesso art. 77 riformulato, il dispositivo normativo di variante per il rilascio di concessione onerosa con destinazione d'uso residenziale (pagg.43-44), stante l'estensione generalizzata all'intera zona omogenea di tipo E1 ed in mancanza di uno studio più approfondito del territorio agricolo, si sopprime lo stesso dispositivo, in quanto in contrasto con l'art.51/punto "g" della L.r. n. 56/1980.

Il Comitato per il resto fa propria la relazione istruttoria del S.U.R. n.02/2005, ivi comprese le determinazioni in ordine alle osservazioni dei cittadini, nei limiti di compatibilità con le medesime prescrizioni innanzi precisate.

Il Relatore Il Presidente della Seduta

Arch.Cosimo Rubino Arch. Gianfranco Piemontese

Il Segretario

Geom.Emanuele Moretti

REGIONE PUGLIA

SETTORE URBANISTICO REGIONALE

Prot. 00002 10marzo 2005

Oggetto: PUTIGNANO - "VARIANTE AI P.R.G. per MODIFICHE alle N.T.E [artt. nn. 40 - 41 - 42 - 43- 44 - 46 - 68 - 70 (ex 73) - 74 (ex78) - 75 (ex79) - 77 (ex70)]"

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Il Comune di Putignano, munito di PRG vigente adeguato alla l.r. n. 56/80, con delibera di CC n. n.59 del 23.12.2002 ha adottato la variante normativa, ai sensi dell'art. 16 della richiamata l.r. n. 56/80, per adeguare l'impianto normativo delle zone omogenee A1, A, 2, D ed E1 alle nuove dinamiche economico-sociali e sopperire ad un quadro normativo, in taluni casi, non sufficientemente chiaro.

La Variante in questione risulta regolarmente pubblicata ai sensi dell'art.16 della l.r. n.56/80 ed avverso la stessa sono state prodotte, nei termini, sette osservazioni, giusta attestazione del segretario generale in data 29.4.2003 citata nella delibera n. 22 del 04.06.2003.

Alle osservazioni presentate è stato controdedotto con deliberazione consiliare n. 22 del 04.06.2003.

La Variante proposta si sostanzia nella parziale riscrittura degli articoli delle N.T.E. che disciplinano gli interventi nell'ambito delle zone omogenee A1 e A2 della Zona Industriale D/a e D/b, delle aree produttiva D1/a, D1/ap-dm-pi e della Zona Agricola.

In particolare:

ZONE A1 e A2-artt. 40,41,42,43,44, e 46

Le modifiche introdotte sono finalizzate a stabilire inequivocabilmente i modi ed i tempi di attuazione della strumentazione attuativa di secondo e terzo livello definendo, altresì, i tipi di intervento ammessi e le prescrizioni cui uniformarsi in sede di progetto superando una carenza del P.R.G. vigente.

ZONE D - artt. 68 - 70 (ex73) - 74 (ex78)

Le modifiche introdotte mirano ad ampliare le attività da insediare nella zona D, allo stato solo di tipo "industriale", consentendo in genere tutte le attività a carattere produttivo (commerciali, artigianali, ecc.), con un limite del 20% delle aree a destinazione commerciale.

Ciò è stato motivato in considerazione della scarsa utilizzazione che allo stato si registra per la per la zona D/a di primo insediamento, laddove l'edificazione non ha ancora raggiunto il 50% della capacità volumetrica prevista, mentre risulta completamente libera la zona "D/b di secondo insediamento.

Conseguentemente vengono adeguati gli standards urbanistici in relazione alle specifiche attività, secondo il D.M. 1444/68.

ZONA AGRICOLA E1 - artt. 75 (ex79) - 77 (ex70)

Le modifiche apportate sono dirette a consentire anche il rilascio del permesso di costruire a titolo oneroso ammettendo, in generale, per gli interventi edilizi, anche l'uso delle verande nella misura del 40% della superficie utile residenziale. Inoltre, fra le attività consentite in zona agricola, sono state introdotte quelle a supporto del turismo e della valorizzazione delle risorse del territorio, strettamente correlate agli immobili esistenti con vetustà superiore a 50 anni.

Le modifiche normative introdotte si ritengono nel complesso ammissibili in quanto tendono ad adeguare, nell'ambito delle singole zone omogenee A, D ed E, l'impianto normativo alle nuove esigenze degli operatori pubblici e privati e superare carenze di pianificazione d'impostazione del PRG vigente, senza incidere sui criteri informativi e sul dimensionamento di piano.

Tutto ciò premesso, questo Ufficio ritiene che la "VARIANTE ALLE N.T.E. DI P.R.G. -MODIFICHE agli ARTICOLI artt. nn. 40 - 41 - 42 - 43- 44 - 46 - 68 - 70 (ex73) - 74 (ex78)- 75 (ex79)- 77 (ex70)]", dal punto di vista tecnico-urbanistico, sia meritevole di approvazione per le motivazioni prospettate, alle seguenti prescrizioni:

- in calce all'ultimo comma dell'art. 42 riformulato si aggiungono le parole: "e comunque da individuarsi con il P.P. di inquadramento";
- all'art. 68 delle NTE riformulato, pag. 26, la modifica introdotta relativa ai parcheggi viene depennata in quanto l'argomento è stato già normato a pag. 23 e sostituita dalla seguente frase: "e comunque non inferiore alle quantità di cui all'art. 11 delle NTE";
- all'art. 68 si depenna il penultimo comma et agli artt. 70 (ex73) - 74 (ex78) si depenna ad entrambi l'ultimo comma, in quanto trattasi di un appesantimento di procedura ingiustificato;
- all'art. 75 (ex 79) si depenna, fra le attività consentite negli immobili già esistenti, con vetustà superiore

a 50 anni, l'attività di supporto al turismo e la residenziale turistica in quanto non compatibili con la zona agricola.

- all'art. 77 (ex70) alla modifica introdotta a pag. 42 si aggiunge all'inizio del comma le seguenti parole:
"Nel caso di aziende zootecniche"

Per quanto riguarda le osservazioni, si evidenzia che le stesse riflettono in generale aspetti privatistici e aspetti di carattere pubblico sui quali il Dirigente dell'UTC ha prodotto apposita relazione di controdeduzione, in toto condivisa dal Consiglio Comunale, proponendo per alcune l'accoglimento e per altre il rigetto.

Nel merito si concorda con le decisioni assunte dal Consiglio Comunale con delibera n. 22 del 4.6.2003.

Il Funzionario

Dott. Giuseppe Ruggiero

Il Dirigente dell'Ufficio 2° Il Dirigente

Geom. Antonio Ancona Ing. Nicola Giordano